SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 1954

(7ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » **(223)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag* 67, 68
BARBARESCHI, *relatore* 68
BOLOGNESI 68

« Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » **(249)** (*D'iniziativa dei deputati Targetti e Santi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 68, 69
ANGELINI, *relatore* 69
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 69

« Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima » **(321)** **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 69, 72
ANGELINI 71
BARBARESCHI 71
BOLOGNESI 70
FIORE 70
GRAVA 70, 71
MARINA 70
PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 72
VARALDO, *relatore* 69, 72
ZAGAMI 72
ZUCCA 70

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pugliese.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBARESCHI, *relatore*. I colleghi certamente sanno che la previdenza dei lavoratori del mare è formata da due parti: una obbligatoria per tutti, amministrata dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S., e un'altra, supplementare, amministrata da un apposito Comitato. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame modifica la composizione di tale Comitato secondo antichi desideri dei lavoratori che vedono finalmente aumentato il numero dei loro rappresentanti in modo tale che tutte le categorie vengano a figurare. Su questa via la Camera dei deputati ha voluto essere ancora più larga dell'originario progetto governativo che prevedeva per l'appunto sei rappresentanti dei lavoratori, portandoli, invece, ad otto.

La mia relazione non può che concludere favorevolmente all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati: sono infatti convinto che il provvedimento soddisfi le giuste aspirazioni dei lavoratori, e se una riserva debbo fare, di carattere personale, e più a titolo di osservazione che di vera e propria proposta, è che i rappresentanti dei Ministeri partecipino, anzichè in veste di amministratori, in quella di collaboratori tecnici; si tratta di fondi formati con contribuzioni dei lavoratori, e dovrebbe essere lasciata ai loro rappresentanti la facoltà di decisione.

BOLOGNESI. Il nostro gruppo, udite le ragioni esposte dal relatore, poichè in sostanza vengono soddisfatte le richieste dei lavoratori, darà voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Art. 1.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffi o (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Estensione

delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. La nostra Commissione ha già ampiamente trattato provvedimenti relativi a modifiche della legge 27 maggio 1949, n. 260, con i quali credo siano state soddisfatte tutte le esigenze della categoria.

Mentre la nostra Commissione era impegnata nell'esame dei provvedimenti ricordati, che sono di natura generale, la Camera dei deputati ha discusso ed approvato il progetto di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi, sottoposto ora al nostro esame, che riguarda esclusivamente l'estensione delle feste infrasettimanali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

Di tale specifico problema ci siamo peraltro già occupati in occasione della discussione del progetto di legge d'iniziativa del senatore Mariani che portò sensibili miglioramenti al trattamento di questi lavoratori in materia di festività.

Sono pertanto un po' perplesso di fronte al progetto in esame tanto più che, approvando il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bitossi e di altri, ci siamo messi su un piano diverso, più concreto e più chiaro a mio giudizio, rispetto a quello che ci viene proposto dai deputati Targetti e Santi. Confesso di non sapere se la Camera abbia portato modifiche al progetto Bitossi, poichè in caso diverso, anche per ragioni di tecnica legislativa, dovremmo se non altro modificare il progetto in esame. Sarebbe opportuno perciò porsi in contatto con la XI Commissione della Camera dei deputati e prendere accordi. Propongo, a tale fine, un rinvio della discussione.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione del lavoro della Camera dei deputati ha già approvato, in sede legislativa, il progetto dei senatori Bitossi, Mancinelli e Massini. Il pensiero del Governo a riguardo del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi è che esso — avendo un contenuto particolare — verrebbe assorbito dal disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri, che è di carattere generale. Si è infatti ormai accettato il diritto alla doppia retribuzione per lavori pesanti in periodi di festività; ora, tale è in sostanza anche la portata della proposta Targetti.

Tuttavia, per quanto convinto che questo provvedimento sia in tal modo assorbito, il Governo non è contrario al rinvio proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni resta stabilito che il disegno di legge di iniziativa dei deputati Targetti e Santi è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima » (321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le retribuzioni massime annue previste dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate per i comandanti e per i capi macchinisti a lire quattrocentosettantacinquemila, per i primi ufficiali di coperta e di macchina a lire quattrocentomila e per gli altri ufficiali a lire trecentocinquantamila.

VARALDO, *relatore*. Questo disegno di legge si collega a due altri provvedimenti legislativi: la legge 3 marzo 1949, n. 52, e la legge

11 gennaio 1952, n. 33. Con la prima si stabilì un aumento nella misura della retribuzione annua agli effetti della determinazione delle rendite per infortunio per i componenti dello stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, per i comandanti e per capi macchinisti, per i primi ufficiali di coperta e di macchina e per gli altri ufficiali. Con la seconda legge si stabilì una ulteriore elevazione dei massimi e dei minimi in parola, in seguito ad un emendamento del senatore Braccesi, che però non accennava ad alcun aumento dei massimali per il personale di stato maggiore navigante.

Dalla discussione non risulta che questa pretermissione sia stata voluta: si è pensato perciò di porvi rimedio e si è presentato l'articolo unico al nostro esame. Desidero informare che su di esso hanno concordato le organizzazioni dei datori di lavoro, quella dei marittimi interessati e l'Istituto degli infortuni. Propongo pertanto l'approvazione del progetto.

BOLOGNESI. Questo disegno di legge deve essere approvato sollecitamente perchè atteso dagli interessati. Però bisogna tener presente il fatto che le pensioni liquidate all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, sono inferiori a quelle che saranno liquidate in seguito all'approvazione di questo provvedimento. Ci domandiamo se vi sia la possibilità di un emendamento che ovvii a questo inconveniente doloroso. Basterebbe forse stabilire la decorenza di questa legge dal 1952, con un rimborso a coloro che hanno avuto una liquidazione inferiore al dovuto.

MARINA. L'esigenza fatta presente dal senatore Bolognesi è indubbiamente fondata da un punto di vista umano. Bisogna però tener presente che i contributi versati sono tuttora ragguagliati al più basso limite stabilito agli effetti della determinazione delle rendite di infortuni. Non si tratta quindi solo di stabilire una retroattività. Ritengo pertanto che sia una questione da affrontarsi in sede sindacale e non in questo momento.

ZUCCA. La relazione ha illustrato chiaramente che la responsabilità di questa omissione risale agli organi legislativi; non si tratta quindi di una questione di natura sindacale, ed è nostro dovere rimediare a questo errore.

GRAVA. Il provvedimento sulle pensioni della previdenza marinara, come l'amico Fiore ricorda, non fu esaminato, come sarebbe stato opportuno, dalla nostra Commissione. E così ci troviamo di fronte a delle vere e proprie mostruosità come quella, gravissima, dei minimi e dei massimi in materia di previdenza sociale. Non è vero che noi ci siamo dimenticati di talune categorie: l'omissione è derivata dal fatto che la legge fu approvata da altra Commissione. Ad ogni modo è giusto che ora si corregga questo errore.

Quanto alla questione particolare sollevata dal senatore Bolognesi, convengo che si debbano estendere gli stessi benefici anche a coloro che furono pensionati posteriormente al 1952. Resta però il fatto che il contributo versato è quello che è. Bisogna quindi trovare un sistema per superare questa difficoltà; altrimenti si corre il rischio di commettere una ingiustizia nei riguardi di coloro che pagheranno i contributi aumentati. La teoria del Vangelo, secondo la quale sono pagati nello stesso modo l'operaio della prima ora e quello dell'ultima ora, si riferisce al caso di un padrone molto ricco. Noi non siamo ricchi; ragione per cui credo che si debba fissare un termine di un certo numero di anni, quattro, cinque o sei, nel quale gli interessati possano integrare il versamento dei loro contributi.

Ma per far questo è necessario un correttivo al disegno di legge, correttivo che non può essere studiato su due piedi, richiedendo dei calcoli non indifferenti. Per questa ragione credo che sia meglio approvare l'articolo unico nel testo che ci è stato letto, e impegnare il Governo a presentare un provvedimento che risolva quella questione particolare e magari, come sarebbe auspicabile, riveda tutta la legge sulla previdenza marinara, che è basata su quel principio dei minimi e dei massimi delle retribuzioni contro cui ci siamo battuti e che siamo riusciti ad abolire con la legge n. 618, ma che purtroppo è tornato fuori, sei mesi dopo, per le ragioni che ho detto all'inizio.

FIORE. Sono d'accordo con il collega Grava che tutta la difficoltà è nata dal fatto che

il disegno di legge non è stato esaminato dalla Commissione del lavoro. Il punto fondamentale è quello di dare la retroattività alle disposizioni di questo disegno di legge.

Al riguardo noi abbiamo un precedente che tutti i colleghi ricorderanno. Con la legge n. 218, dell'aprile 1952, che riguardava i pensionati della Previdenza sociale, ci siamo trovati ad un certo momento con degli assistiti che, pur avendo avuto un aumento della pensione, praticamente poi venivano ad aver perduto parecchio danaro. Ciò da che cosa dipendeva? Da una legge precedente che fissava dei massimali in base ai quali si davano al figlio, che aveva a suo carico il genitore pensionato, gli assegni familiari e al padre l'assistenza medico-farmaceutica. Con l'aumento di pensione di 7 mila lire, quei massimali giocavano in modo tale che il figlio perdeva gli assegni familiari ed il vecchio l'assistenza medico-farmaceutica.

Praticamente, quindi, si aveva un aumento della pensione e al tempo stesso una diminuzione sensibile, se non addirittura la soppressione, degli assegni familiari e dell'assistenza medico-farmaceutica.

Nell'aprile 1953 si riparò con una legge, votata in sede di Commissione, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1952, appunto perchè tutti, di comune accordo, a cominciare dall'allora ministro Rubinacci, ritenemmo fosse un non senso non dare la retroattività dal gennaio 1952, cioè dal momento in cui era andata in vigore la legge 11 gennaio 1952, n. 33.

In analogia a quanto si è fatto in passato, noi dovremmo ora introdurre in questo disegno di legge un emendamento, col quale si stabilisca che le disposizioni hanno valore dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33. Questa è la mia proposta formale. Del resto debbo aggiungere che il disegno di legge non è ancora stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, per cui non abbiamo neanche la preoccupazione che apportando degli emendamenti ne sia ritardata l'approvazione finale.

GRAVA. Potrei essere d'accordo con il collega Fiore; però, a mio avviso, sarebbe opportuno rinviare questa discussione per fornire tempo e modo alla Commissione, e in particolare al relatore e al Governo, di compiere i calcoli necessari.

BARBARESCHI. Vorrei pregare il collega Grava di non insistere nella sua proposta di rinvio, non solo perchè iniziandosi in Senato la discussione del disegno di legge, possiamo benissimo mandare alla Commissione dell'altro ramo del Parlamento un testo emendato, ma anche perchè si tratta di minime quantità di personale, e cioè solo degli stati maggiori, che non giocano che per cifre irrilevanti nel complesso dell'Istituto nazionale infortuni. Qui infatti siamo nel campo delle rendite per infortuni, e non nel campo della previdenza sociale; quindi si tratta di quantità minime di infortunati aventi diritto a rendite per infortuni.

D'altra parte ci si presenta l'opportunità di rendere giustizia ad una categoria che effettivamente fu ingiustamente colpita attraverso una deficienza della nostra legislazione: perchè dunque non giungere ad una sanatoria?

Approfitto dell'occasione per fare un amichevole richiamo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, affinchè, mantenendo un impegno che a suo tempo fu preso e dal Ministero e dalla Commissione, vengano sollecitamente presentate le modifiche necessarie per estendere all'agricoltura quelle revisioni che facemmo nel campo industriale. Quando nel 1952 avemmo occasione di discutere la cosa, eravamo disposti, direi seduta stante, ad estendere all'agricoltura gli stessi benefici che venivano deliberati per l'industria; senonchè il Ministro di allora dichiarò che riteneva più opportuno seguire la procedura già in atto, e cioè di tenere distinto il provvedimento per l'industria da quello per l'agricoltura. Ormai, però, è passato troppo tempo, ed occorre pertanto provvedere.

Esamini il Ministero, inoltre, se i massimali che abbiamo a suo tempo fissati non siano troppo inferiori alla realtà odierna, anche nel campo industriale.

ANGELINI. Che cosa ci dice la relazione? Ci dice che, quando fu approvata la legge 11 gennaio 1952 e fu fatta la rivalutazione dei massimali, si omise di farla per il personale

degli stati maggiori. Si tratta esclusivamente, pertanto, di rivalutazione nel campo degli infortuni sul lavoro.

Voglio sperare che dal 1952 ad oggi, specialmente per lo stato maggiore, non si siano verificati infortuni di sorta; però penso che, siccome qui si tratta di rimediare ad una omissione, è quanto mai utile ed importante che a questa rivalutazione si dia vigore a tutti gli effetti, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33, per un senso di giustizia e di equità.

Pertanto la proposta formale che faccio è questa: aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le seguenti parole « a decorrere, a tutti gli effetti, dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1952, n. 33 ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei far presente alla Commissione che se noi modifichiamo l'articolo unico del disegno di legge e lo approviamo come modifica dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 1952, automaticamente ne discende la retroattività.

VARALDO, *relatore*. Il problema che ha posto il senatore Bolognesi era già stato esaminato quando si discusse la legge del 1952. Infatti, dopo aver apportato un aumento dei massimali aggiungendo un articolo 2 che prima non esisteva nel disegno di legge governativo, nell'articolo 3 si introdusse un inciso del seguente tenore: « Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi con inizio dal 1° gennaio del 1949 e in corso alla data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimi e massimi stabiliti con l'articolo 3 della legge 3 marzo 1949, n. 52, la rivalutazione sarà effettuata sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite entro i nuovi limiti di cui al precedente articolo 2 ».

Pertanto, in sostanza, nel 1952 questa retroattività è già stata concessa.

PRESIDENTE. In quei limiti, però.

VARALDO, *relatore*. Sì, ma sempre per voci generiche di personale.

PRESIDENTE. Mi pare che la Commissione sia unanime nel riconoscere che va senz'altro integrata la disposizione di questo articolo, nel senso di non escludere dal beneficio quelli che hanno subìto un infortunio in questo frattempo. Vi è, però, qualche difficoltà; come si concilia, ad esempio, questo adeguamento col fatto che questa gente ha corrisposto dei contributi in base ad un massimale o minimale che non è quello aumentato?

Ad ogni modo la proposta che io intendo fare è questa: diamo mandato al relatore di trovare, d'accordo col Ministro proponente, e consultando eventualmente anche i colleghi della Commissione, la formula più adatta ad esprimere il pensiero della Commissione, formula che, anche dal punto di vista della tecnico legislativa, sia la più adeguata.

ZAGAMI. Concordo sulla proposta testè formulata dall'onorevole Presidente. Mi permetto di richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sull'opportunità di assumere informazioni precise circa la situazione infortunistica nel campo della Marina, e più particolarmente in quello degli stati maggiori, perchè, allo stato attuale delle cose, noi non facciamo che ragionare in astratto.

È opportuno inoltre valutare con estrema precisione gli oneri finanziari cui si andrebbe incontro approvando una retroattività dal 1952.

Quando noi saremo in possesso di questi dati più particolareggiati, saremo in condizioni di potere stabilire e la decorrenza e gli aumenti con maggiore serenità di quanto non possiamo fare ora.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.